



DIRITTI SOCIALI

esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini



Periodico Inac - Anno III n. 5 / 2007
Poste Italiane S.p.A. - Sped. abb. post. D.L. 353/03
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 c. 2 DCB Po
Pubblicazione GRATUITA

a cura del
patronato Inac

tel. 06 3201506 - fax 06 3215910

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA

La pensione di inabilità

La pensione d'inabilità è stata introdotta dalla legge n. 335/95 e in un'ottica di armonizzazione ha esteso la normativa vigente nel settore privato ai dipendenti della Pubblica Amm.ne. L'art. 12, comma 2, della legge 335/95 prevede che il lavoratore riconosciuto inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, può essere collocato a riposo con il conferimento della pensione di inabilità. *(Continua a pag. 6)*



I VERSAMENTI VOLONTARI

L'art. 5 del D. LGS. n. 184/1997 ha esteso le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria anche agli iscritti all'Inpdap. Con questa disposizione gli iscritti all'Inpdap possono, nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da assicurazione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con l'Istituto Previdenziale, oppure, di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. I contributi volontari, infatti, sono parificati a tutti gli effetti a quelli obbligatori e per questo sono onerosi. *(Continua a pag. 5)*

Pensionamenti 2008 Le domande entro gennaio

Chi intende andare in pensione da settembre 2008 dovrà presentare la domanda entro gennaio. Il termine preciso verrà stabilito da uno specifico provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione. Entro la stessa data si potranno inoltrare tutte quelle istanze che incidono sul servizio, quali, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa, il trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile, le dimissioni, oppure, la revoca delle stesse per chi le ha già inoltrate e le vuol ritirare. *(Continua a pag. 2)*

VALUTAZIONE DEI SERVIZI D'UFFICIO O A DOMANDA

I servizi utili prestati dai dipendenti pubblici si suddividono in servizi computabili d'ufficio e quelli a domanda. La valutazione d'ufficio avviene senza la presentazione di alcuna domanda da parte dell'interessato. Nel comparto scuola sono valutati direttamente dal CSA a condizione che siano inseriti nella dichiarazione dei servizi resa all'atto dell'assunzione, i seguenti periodi: *(Continua a pag. 3)*

Continuare a lavorare o andare in pensione?

Continuare a lavorare per maturare ulteriori contributi, o più semplicemente, per beneficiare di un rinnovo contrattuale, oppure, andare in pensione non appena perfezionati i requisiti? Esiste una terza possibilità? *(Continua a pagina 2)*



TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

L'alternativa gratuita alla ricongiunzione!

Il D.lgs. 42/2006 dà applicazione ai principi di delega contenuti nella legge di riforma (legge 243/2004) in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi presso più forme pensionistiche al fine di ottenere un'unica pensione. La norma, assolutamente rivoluzionaria, si applica dal 1 gennaio 2006 ed ha abrogato quanto previsto dalle norme precedenti che continuano, però, ad applicarsi alle domande presentate fino al 3 marzo 2006. *(Continua a pag. 5)*

Indennità integrativa speciale su pensioni di reversibilità

La Finanziaria 2007 pone fine al contenzioso

La Finanziaria 2007 pone definitivamente fine al contenzioso relativamente al calcolo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere sulla pensione di reversibilità. La legge 335/95 ha previsto che alle pensioni di reversibilità Inpdap devono essere applicate le stesse norme della gestione AGO dell'Inps, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta. *(Continua a pag. 7)*

La retribuzione durante la malattia

Il lavoratore assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi. Superato tale periodo, in casi particolarmente gravi, al lavoratore che ne fa richiesta è concesso di assentarsi per ulteriori 18 mesi con garanzia della conservazione del posto. *(Continua a pag. 4)*

PENSIONI BASSE

Con la pensione di novembre in arrivo la "quattordicesima"
Il Parlamento ha convertito in legge il decreto contenente importanti misure economiche in favore dei titolari di pensione con importo ridotto. *(Continua a pag. 7)*





CONTINUARE A LAVORARE O ANDARE IN PENSIONE?

Continuare a lavorare per maturare un'anzianità contributiva più alta o più semplicemente, per ricadere in un rinnovo contrattuale che oltre a "migliorare" la busta paga ha importanti conseguenze anche per la pensione, oppure, andare in pensione non appena perfezionati i requisiti? Esiste una terza possibilità. Dal 1997, infatti, si può continuare a lavorare e percepire la pensione

senza la necessità di cessare dal servizio. Unica condizione prevista è che il rapporto di lavoro da tempo pieno viene trasformato in tempo parziale.

Possono usufruire di questa possibilità i lavoratori che ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità.

E' una scelta irreversibile, per cui non è consentito il ritorno a tempo pieno. Lo speciale regime di

cumulo ha validità per la durata residua del rapporto di lavoro. Il lavoratore, pur svolgendo un'attività a tempo parziale, cumulando pensione e retribuzione, potrà riscuotere complessivamente un importo molto vicino a quello spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. Alla cessazione definitiva otterrà il ricalcolo della pensione che a

questo punto terrà conto sia delle ultime retribuzioni che del periodo prestato in regime di part-time successivo al pensionamento. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro e della contestuale attribuzione del trattamento pensionistico deve essere prodotta entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di pensionamento, di solito fissato al 10 gennaio.



QUANDO ANDARE IN PENSIONE

Il dipendente viene collocato a riposo per raggiunti limiti di età al compimento del 65° anno se uomo e 60° se donna. Il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età non avviene d'ufficio ma occorre produrre esplicita richiesta da parte del lavoratore. L'anzianità contributiva minima richiesta ad oggi è di 20 anni. Tuttavia, è ancora possibile ottenere la pensione con 15 anni di contributi se il lavoratore può far valere anche un solo giorno di servizio al 31.12.1992. I requisiti previsti per l'ottenimento della pensione di anzianità contributiva sono stati ampiamente e frequentemente modificati negli anni. Per ottenerla sono attualmente richiesti 35 anni di contribuzione ed almeno 57 anni di età. Il requisito dell'età è elevato a 60 a partire dal 1° gennaio 2008. Lo "scalone" della legge Maroni verrà sostituito, secondo quanto previsto dall'accordo Governo-Parti Sociali siglato nei mesi scorsi, da un mix di scalini e quote che a regime, nel 2013, consentirà il pensionamento con almeno 61 anni di età e 36 di contributi (Vedi tabella). Fino al 31/12/2007 i lavoratori potranno andare in pensione con 57 anni di età se dipendenti, 58 se autonomi e 35 anni di contributi.

Periodo	Dipendente	Autonomo
Gennaio 2008 - Giugno 2009	58 anni e 35 di contributi	59 anni e 35 di contributi
Luglio 2009 - Dicembre 2010 Quota 95 (per gli autonomi 96)	59 anni e 36 di contributi 60 anni e 35 di contributi	60anni e 36 di contributi 61 anni e 35 di contributi
Gennaio 2011 - Dicembre 2012 Quota 96 (per gli autonomi 97)	60 anni e 36 di contributi 61 anni e 35 di contributi	61 anni e 36 di contributi 62 anni e 35 di contributi
Da Gennaio 2013 Quota 97 (non definitiva) (per gli autonomi 98)	61 anni e 36 di contributi 62 anni e 35 di contributi	62 anni e 36 di contributi 63 anni e 35 di contributi

Il limite minimo per il pensionamento di vecchiaia rimane a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Sono esclusi dalle nuove soglie i lavoratori impiegati in settori usuranti (minatori, addetti alla catena di montaggio, turnisti notturni, ecc.) purché abbiano svolto tali attività per almeno metà del periodo di lavoro complessivo (dal 2013) o almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività. Per questi soggetti il requisito anagrafico è ridotto di 3 anni con limite minimo di 57 anni di età. Rimane la riduzione da 4 a 2 delle finestre di uscita (gennaio e luglio), prevista dalla legge Maroni. I lavoratori con 40 anni di contributi possono andare in pensione usufruendo delle 4 finestre di uscita ordinarie.

RATEI DI PENSIONE:

occhio alla prescrizione!

I ratei di pensione, o le differenze di emolumenti dovuti dallo Stato, si prescrivono, se non richiesti, alla scadenza del 5° anno dalla notifica della liquidazione del trattamento provvisorio. E' quanto ha stabilito la Corte dei Conti a sezioni riunite con la sentenza n. 10/99. Pertanto, per individuare l'inizio del periodo prescrizione entro cui richiedere eventuali ratei o emolumenti, non si deve far riferimento alla data di notifica del provvedimento di pensione definitiva ma a quella relativa al provvedimento provvisorio. La prescrizione non investe il diritto alla pensione come tale o alla giusta misura della stessa, già riconosciuti come imprescrittibili ma solo dei singoli ratei che non sono stati reclamati entro 5 anni.





VALUTAZIONE DEI SERVIZI D'UFFICIO O A DOMANDA

I servizi utili prestati dai dipendenti pubblici si suddividono in servizi computabili d'ufficio e quelli a domanda. La valutazione d'ufficio avviene senza la presentazione di alcuna domanda da parte dell'interessato. Nel comparto scuola sono valutati direttamente dal CSA a condizione che siano inseriti nella dichiarazione dei servizi resa all'atto dell'assunzione, i seguenti periodi:

- ✓ servizi di ruolo prestati in diverse amministrazioni statali o presso la medesima amministrazione con qualifica diversa da quella di appartenenza al momento della cessazione;
- ✓ servizi non di ruolo (dal 1988 anche le supplenze annuali o temporanee nelle scuole) prestati alle dipendenze dello Stato con contributi versati in "Conto entrate Tesoro";
- ✓ qualsiasi servizio prestato alle dipendenze degli Enti Locali con versamento dei contributi agli ex Istituti di Previdenza;
- ✓ servizio militare di leva o quello civile sostitutivo.

I servizi sono computati su domanda da parte dell'interessato, senza oneri a suo carico, al Centro Servizi Amministrativo, per i periodi contributivi gestiti dall'Inps per servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri Enti Pubblici. I servizi computabili a domanda sono: servizi non di ruolo prestati nello Stato con iscrizione all'Inps. Quelli prestati con l'incarico di incaricato o supplente in scuole di qualunque ordine e grado sono computabili limitatamente al periodo retribuito;

- ✓ servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso Enti Pubblici Locali territoriali, parastatali o di Enti e Istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;
- ✓ servizi prestati presso i doposcuola gestiti dai patronati scolastici i cui compiti sono stati trasferiti, con DPR n. 3/72 alle Regioni, essendo i patronati Enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dell'ex Provveditorato agli Studi;
- ✓ servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento nelle Amm.ni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, ad esempio, il servizio prestato come insegnante nelle scuole materne non statali, che sia stato valutato per l'inserimento nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle scuole statali.

Per gli insegnanti che effettuano o hanno effettuato le supplenze, occorre distinguere la decorrenza giuridica dalla decorrenza economica. La decorrenza giuridica è la data da cui l'insegnante inizia a svolgere le supplenze, mentre quella economica è la data di assunzione in ruolo, da cui decorre la corresponsione della retribuzione. Il periodo intercorrente tra le due date può essere riscattato ai sensi della legge n. 1338/62. Per ricostruire la posizione assicurativa risulta quindi indispensabile richiedere alla scuola lo stato di servizio.

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO



In caso di infortunio sul lavoro al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio. Sono esclusioni gli altri compensi accessori. Il periodo di assenza necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto di lavoro. In caso di **malattie dovute a causa di servizio** il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione per i 36 mesi di conservazione del posto di lavoro. Le predette disposizioni si applicano a tutto il personale scolastico compresi i dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, anche se la nomina è stata conferita in costanza delle patologie di cui sopra. **I docenti di materie che prevedono l'uso di laboratori (informatici e/o tecnici) sono coperti dall'assicurazione Inail.**

PENSIONAMENTI 2008

Le domande entro gennaio

Chi intende andare in pensione da settembre 2008 dovrà presentare la domanda entro gennaio. Il termine preciso verrà stabilito da uno specifico provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione. Entro la stessa data si potranno inoltrare tutte quelle istanze che incidono sul servizio, quali, le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa, il trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile, le dimissioni, oppure, la revoca delle stesse per chi le ha già inoltrate e le vuol ritirare. Il personale in servizio al 1° di ottobre 1974, che deve essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non ha raggiunto il numero di anni di anzianità per ottenere il **massimo** della pensione, può chiedere di essere trattenuto in servizio fino a maturazione dei 40 anni di contributi ma non oltre il 70° anno di età. La medesima possibilità è concessa al personale che, pur avendo compiuto 65 anni, non ha ancora raggiunto il **minimo** per ottenere il trattamento di quiescenza. Le istanze sopra richiamate, compresa l'eventuale revoca delle medesime, devono essere indirizzate alla scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità). Se si tratta, invece, di domande di pensione, una copia dovrà essere inoltrata all'Inpdap che provvederà a determinarne l'importo definitivo ed a ordinarne il pagamento. Qualora il lavoratore non avesse maturato i requisiti previsti per la pensione, il CSA dovrà darne tempestiva comunicazione allo stesso e comunque entro il **primo marzo**. In questo caso il lavoratore potrà ritirare le dimissioni entro 5 giorni dalla comunicazione.

Ricostruzione della posizione assicurativa

L'Inpdap, l'Istituto previdenziale dei dipendenti pubblici, ha avviato nei mesi scorsi una operazione di accentramento delle posizioni contributive degli iscritti, comprese quelle relative al personale scolastico attualmente detenute dalle scuole. Con questo accentramento l'Istituto intende costituire una banca dati contributiva che consenta di fornire ai lavoratori iscritti un estratto contributivo aggiornato e completo, comprendente, quindi, oltre l'intera vita contributiva, i riscatti, i computi, le maggiorazioni e le ricongiunzioni. L'operazione, che prevedeva l'invio a tutti gli iscritti della cosiddetta "prima comunicazione" riportante i servizi, ancorché incompleti oggi in possesso dell'Istituto, ha subito però una battuta di arresto. Tramite gli istituti di patronato è comunque possibile richiedere l'estratto contributivo ed avviare così, per tempo, le procedure per una corretta e completa ricostruzione della carriera lavorativa e contributiva.



SERVIZI RESI ALLO STATO

Necessaria la dichiarazione all'atto dell'assunzione.

In base all'art. 145 del DPR 1092/73 il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio, è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato (compreso il servizio militare) o ad altri Enti Pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica professionale. La dichiarazione va presentata anche se negativa. I servizi non dichiarati non potranno essere valutati ai fini del trattamento pensionistico. Eventuali integrazioni potranno essere effettuate entro il termine perentorio di 2 anni dalla dichiarazione originaria. Nel provvedimento di nomina in ruolo degli insegnanti deve essere contenuta l'attestazione che il dipendente abbia reso o no la "dichiarazione dei servizi resi".

MAGGIORAZIONE DI SERVIZIO CON INVALIDITÀ SUPERIORE AL 74%



La legge n. 388/2000, ha introdotto specifiche disposizioni in materia previdenziale a favore dei lavoratori sordomuti; per quelli a cui sia stata riconosciuta per qualsiasi causa, una invalidità superiore al 74%, ovvero, a coloro che hanno una invalidità riconosciuta entro le prime quattro categorie della tab. A allegata al Testo Unico in materia di pensioni di guerra. **Per queste categorie è previsto il diritto al riconoscimento di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, fino ad un massimo di 5 anni complessivi.** Tali periodi sono utili sia per il diritto che per la determinazione di un importo pensionistico più alto.

I SERVIZI PRE-RUOLO DEL PERSONALE SCOLASTICO

Fino al 31 dicembre 1987 i servizi pre-ruolo del personale scolastico risultano accreditati presso l'Inps e sono computabili gratuitamente a domanda dell'interessato ai sensi del DPR 1092/73 art. 145, in quanto servizi resi alle dipendenze dello Stato. A partire dal 1° gennaio 1988 il pre-ruolo è accreditato presso l'Inpdap ad eccezione della contribuzione per la disoccupazione e per la tubercolosi che continua ad essere versata all'Inps. La distinzione non vale per gli insegnanti di religione non di ruolo, per i quali i servizi sono sempre stati accreditati presso lo Stato in Conto Tesoro e quindi, presso l'Inpdap.

LA RETRIBUZIONE DURANTE LA MALATTIA

Il lavoratore assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi. Superato tale periodo, in casi particolarmente gravi, al lavoratore che ne fa richiesta è concesso di assentarsi per ulteriori 18 mesi con garanzia della conservazione del posto. Il trattamento economico spettante in questo periodo è il seguente:

- intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale per i docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi 9 mesi. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo post-ricovero, al lavoratore competono anche i trattamenti economici accessori a carattere fisso e continuativo;
- 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi;
- 50% della retribuzione per gli ultimi 6 mesi.

Per gli eventuali ulteriori 18 mesi al lavoratore non spetta alcuna retribuzione.

VARIAZIONE DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Per le istanze attenti all'età

Le domande per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa, nonché per riscatto o ricongiunzione dei periodi lavorativi o computo dei servizi pre-ruolo, devono essere prodotte, con l'indicazione dei periodi per cui si chiede la valutazione, almeno 2 anni prima del raggiungimento del limite d'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Se la cessazione avviene prima del biennio è possibile presentare la domanda non oltre 90 gg dalla data di comunicazione della cessazione e comunque, entro il 63° anno d'età. Nel caso di pensione ai superstiti la dichiarazione deve essere prodotta dagli eredi entro 90 gg. dal decesso dell'iscritto.



ASPETTATIVA NON RETRIBUITA SENZA SPECIFICA FINALITÀ

La legge n. 448/98 ha introdotto la possibilità per i docenti ed i dirigenti che hanno superato il periodo di prova, di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata di un anno scolastico per ogni 10 di servizio. L'aspettativa non è vincolata ad una specifica finalità (esigenze di famiglia, di studio, o di lavoro) e non è necessario, quindi, produrre alcuna motivazione. L'aspettativa non è frazionabile in più periodi inferiori all'anno scolastico. Per la copertura previdenziale di detti periodi i docenti ed i dirigenti possono provvedere, con onere a proprio carico, con i versamenti volontari.





TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

L'alternativa gratuita alla ricongiunzione!

Il D.lgs. 42/2006 dà applicazione ai principi di delega contenuti nella legge di riforma (legge 243/2004) in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi presso più forme pensionistiche al fine di ottenere un'unica pensione. La norma, assolutamente rivoluzionaria, si applica dal 1 gennaio 2006 ed ha abrogato quanto previsto dalle norme precedenti che continuano, però, ad applicarsi alle domande presentate fino al 3 marzo 2006. Le nuove disposizioni estendono l'ambito di applicazione della totalizzazione, dall'Assicurazione Generale Obbligatoria Inps alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, dagli iscritti alle forme obbligatorie gestite dagli enti quali le casse professionali, ai lavoratori della gestione separata (parasubordinati). La totalizzazione contributiva è una sorta di ricongiunzione gratuita dei vari periodi lavorativi e spesso consente all'interessato il risparmio di notevoli oneri previdenziali. La domanda può essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi, all'ultimo Istituto o Ente previdenziale al quale il lavoratore risulta iscritto. Non è ammissibile in presenza di un'istanza di ricongiunzione presentata dopo il 3 marzo 2006 e già accettata. In questo caso, però, il lavoratore può decidere di rinunciare alla ricongiunzione ed ottene-

re il rimborso delle somme eventualmente versate, tranne il caso in cui abbia già estinto il debito. Condizione essenziale per la totalizzazione è far valere almeno 6 anni di contribuzione presso ogni singola gestione (quelli coincidenti devono essere considerati una sola volta). Sono utili anche i contributi da riscatto, versamenti volontari, accredito figurativo o maggiorazione di servizio, computo, ricongiunzione e contribuzione estera in ambito UE. Le prestazioni ottenibili sono la pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità (sia assoluta e permanente che a qualsiasi proficuo lavoro) e la pensione ai superstiti. La pensione di vecchiaia è erogabile al 65° anno d'età, sia per gli uomini che per le donne, con un minimo di 20 anni di contribuzione, rispettando il minimo di 6 anni per ogni singola gestione. Una importante novità introdotta prevede la possibilità di richiedere la pensione di anzianità con 40 anni di contributi totalizzati, indipendentemente dall'età anagrafica. La pensione di inabilità deve rispettare invece il requisito contributivo di 3 anni negli ultimi 5. Per questa prestazione si considerano tutti i periodi non coincidenti anche se di durata inferiore a 6 anni. Per i decessi verificatisi dopo il 3/03/2006 è consentito agli eredi aventi diritto, ottenere la pensione ai superstiti totalizzando tutti i periodi non coincidenti presso ogni singola gestione, anche se di durata inferiore a 6 anni. Per tutte le prestazioni sopra elencate il pagamento sarà effettuato dall'Inps. Il sistema di calcolo per la determinazione dell'importo della pensione è quello contributivo, tranne il caso in cui il lavoratore abbia già raggiunto il diritto autonomo presso una singola gestione.

I VERSAMENTI VOLONTARI

L'art. 5 del D. LGS. n. 184/1997 ha esteso le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria anche agli iscritti all'Inpdap. Con questa disposizione gli iscritti

all'Inpdap possono, nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da assicurazione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con l'Istituto Previdenziale, oppure, di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. I contributi volontari, infatti, sono parificati a tutti gli effetti a quelli obbligatori e per questo sono onerosi. La prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, è ammessa qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi e anagrafici richiesti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia e comunque, fino al raggiungimento della data prevista per la liquidazione del trattamento pensionistico. In alternativa è comunque consentito il trasferimento dei contributi mediante la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps (ex legge 322/1958). La prosecuzione volontaria è ammessa con almeno 5 anni di contribuzione versata nell'arco della vita lavorativa, oppure, con 3 anni di versamenti contributivi nel quinquennio precedente la domanda. La prosecuzione volontaria non è ammessa qualora per gli stessi periodi l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta di vecchiaia, anzianità inabilità liquidata a carico delle predette forme di previdenza.



I RISCATTI CONTRIBUTIVI

Durante la vita lavorativa possono essere stati accumulati periodi di lavoro non coperti da contribuzione. Questi periodi scoperti di contribuzione, possono essere conteggiati ai fini della quiescenza solo se riscattati. Il riscatto è sempre a titolo oneroso per il richiedente. Oltre al più conosciuto riscatto per corso di laurea è possibile riscattare i seguenti periodi:

- Astensione facoltativa per gravidanza e puerperio al di fuori del rapporto di lavoro (D.L. 151/2001)
- Periodi di congedo per assistenza e cura dei familiari inabili
- Congedi per formazione e studio
- Congedi per gravi motivi di famiglia per una durata massima di 2 anni
- Servizi prestati entro maggio 1974 presso lo Stato, privi di iscrizione all'INPS
- Periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo.

L'EQUO INDENNIZZO

L'equo indennizzo è un risarcimento erogato dal datore di lavoro al dipendente al quale viene riconosciuta la causa di servizio a condizione che la menomazione sia ascrivibile alle tabelle A e B del DPR 834/1981. La richiesta deve essere presentata contestual-

mente alla richiesta della causa di servizio entro 10 gg. dal riconoscimento della menomazione. In caso di aggravamento dell'infermità è prevista la revisione, che può essere esercitata una sola volta entro 5 anni dal decreto di concessione. Il calcolo dell'equo indennizzo viene effettuato considerando la menomazione riconosciuta e lo stipendio, escludendo gli emolumenti aggiuntivi.

L'indennizzo è ridotto del 25% se il dipendente ha più di 50 anni, del 50% se ne ha più di 60. In caso di concessione della pensione privilegiata l'indennizzo è ridotto del 50% mentre nessuna riduzione è applicata nel caso di personale deceduto per causa di servizio. Al dipendente iscritto riconosciuto invalido per causa di servizio è concesso anche un aumento di stipendio a seconda della categoria di menomazione riconosciuta.



LA PENSIONE DI PRIVILEGIO

La pensione di privilegio è concessa dall'Inpdap al dipendente pubblico divenuto inabile per aver contratto patologie derivanti da causa di servizio, indipendentemente dalla durata del servizio svolto. Per il diritto alla pensione di privilegio è sufficiente aver prestato anche un solo giorno di servizio. Ulteriori condizioni:

- ✓ l'evento o patologia preso in considerazione abbia reso inabile il soggetto interessato;
- ✓ la patologia sia ascritta ad una categoria della tab A allegata al DPR 834/1981;
- ✓ sia accertato il nesso di causalità tra servizio ed infermità.
- ✓ La domanda per il riconoscimento della pensione di privilegio deve essere presentata entro 5 anni dalla cessazione.

Può essere richiesta qualunque sia il motivo della cessazione a condizione che l'iscritto alla cessazione sia stato riconosciuto inabile a proficuo lavoro o inabile alla mansione. Contestualmente alla domanda per il riconoscimento della causa di servizio o entro il termine massimo di 10 giorni dal suo riconoscimento, l'iscritto può presentare richiesta per l'ottenimento dell'equo indennizzo. Si tratta di un risarcimento erogato dal datore di lavoro per l'effetto invalidante causato dall'incidente occorso sul lavoro. Qualora per lo stesso evento sia concessa la pensione di privilegio, il datore di lavoro trattiene il 50% dell'equo indennizzo da erogare. E' possibile richiedere la revisione dell'equo indennizzo una sola volta ed entro il termine perentorio di 5 anni dalla sua concessione.

LA CAUSA DI SERVIZIO

La causa di servizio è il riconoscimento di un danno fisico o di una malattia contratta per cause o condizioni di lavoro, insite nel servizio prestato. Si intende invece **concausa di servizio** lo stato di predisposizione all'infermità, che per cause collegabili all'attività di servizio si aggrava e degenera. Il riconoscimento spetta, su richiesta da presentare all'Ente di appartenenza dell'iscritto, se del caso da parte degli eredi, entro 6 mesi dalla data in cui si è manifestata la condizione. La prova del collegamento con il servizio è a carico del richiedente, che deve produrre idonea documentazione medica e sanitaria. Le richieste presentate dopo il 23/02/04 seguono un iter procedurale diverso dalle precedenti, demandando

al Comitato di verifica l'accertamento del nesso di causalità, separandolo dall'accertamento sanitario. Questo spetta alla Commissione medica ospedaliera per i dipendenti delle Forze armate e Corpi di polizia anche ad ordinamento civile.

Per i dipendenti degli enti pubblici non economici (Inps, Inail, Inpdap, ecc.) è competente la Commissione medica Asl mentre per gli altri dipendenti della Amm.ne Pubblica è competente la Commissione medica di verifica. Contro il giudizio sanitario è ammesso il ricorso alla Commissione medica di seconda istanza entro 10 giorni dalla notifica del verbale. Il riconoscimento della causa di servizio può dar diritto alla concessione dell'**equo indennizzo** ed alla **pensione privilegiata**.

PENSIONATI DEL PUBBLICO IMPIEGO

Per la contribuzione al fondo credito opera il silenzio assenso.

Scade il 31 ottobre il termine per revocare l'iscrizione d'ufficio. E' estesa anche ai pensionati Inpdap (e Ipost ante 28 febbraio 1998) la possibilità di accedere ai prestiti agevolati, mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa d'abitazione, borse di studio e ammissione in centri vacanza o case di soggiorno, previste dal fondo credito, istituito dalla legge 662/96. Il DM n.45/07 **ha iscritto d'ufficio i dipendenti ed i pensionati del pubblico impiego** alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che comporta il versamento di un contributo di 0,35% della retribuzione per i dipendenti e di 0,15% per i pensionati. Il contributo è **facoltativo** per i pensionati ma per poter rinunciare gli stessi devono presentare una apposita dichiarazione all'Inpdap **entro il 31 ottobre 2007**. Dopo l'iscrizione alla gestione il recesso potrà essere inoltrato entro 6 mesi dal pagamento della prima trattenuta. Nessun contributo è dovuto dai pensionati fino a € 600 mensili. Il mancato versamento di questo contributo non ha particolari riflessi sugli interessati. Infatti, i pensionati dell'Amm.ne Pubblica possono usufruire di prestiti e mutui erogati dall'Inpdap ai sensi dell'art. 59 del DPR 509/79, senza alcuna trattenuta sulla pensione.



LA PENSIONE DI INABILITÀ

La pensione d'inabilità è stata introdotta dalla legge n. 335/95 e in un'ottica di armonizzazione ha esteso la normativa vigente nel settore privato ai dipendenti della Pubblica Amm.ne. L'art. 12, comma 2, della legge 335/95 prevede che il lavoratore riconosciuto inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, può essere collocato a riposo con il conferimento della pensione di inabilità. E' richiesto un requisito contributivo minimo di 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la domanda. La pensione è calcolata con l'attribuzione del cosiddetto "bonus", incrementando l'anzianità contributiva di tanti anni quanti ne intercorrono tra l'età posseduta al momento dell'istanza e quella prevista per il collocamento a riposo d'ufficio. La domanda deve essere presentata all'Amm.ne di appartenenza. Restano comunque in vigore le precedenti normative riguardanti le pensioni di invalidità. Pertanto, in caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'iscritto può richiedere l'attribuzione della pensione per inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (con un'anzianità contributiva di almeno 15 anni) o per inabilità alla mansione (dal 1998 occorrono almeno 20 anni di contributi versati o accreditati).





PENSIONI BASSE

Con la pensione di novembre in arrivo la "quattordicesima"

Il Parlamento ha convertito in legge il decreto contenente importanti misure economiche in favore dei titolari di pensione con importo ridotto.

Aumento delle pensioni basse.

Verrà erogata una somma aggiuntiva alla pensione, esentasse per il 2007 e per la parte eccedente € 156 dal 2008, corrisposta a luglio di ogni anno, una sorta di quattordicesima mensilità. Per il 2007 verrà erogata a novembre o con la tredicesima. Spetta in misura piena ai titolari di pensioni contributive Inps, Inpdap

o altre forme di previdenza obbligatoria, con almeno 64 anni di età e con redditi personali non superiori, per il 2007, a € 8.504,73. Chi supera il limite di reddito potrà avere solo una parte della somma aggiuntiva. Si considerano i redditi di qualsiasi natura compresi gli esenti da imposte ed i soggetti a ritenuta alla fonte quali gli interessi su depositi bancari, con esclusione del reddito della casa di abitazione, TFR, arretrati, accompagnamento, assegni familiari. La somma aggiuntiva varia in rapporto al numero ed alla tipologia dei con-

tributi accreditati e verrà erogata dall'Inpdap nel caso in cui il pensionato sia titolare della sola pensione Inpdap, mentre sarà erogata dall'Inps nel caso in cui il pensionato sia beneficiario di prestazioni anche a carico dell'Inps stesso. Per i titolari di sola pensione di reversibilità conta la posizione assicurativa del deceduto. I pensionati potenzialmente interessati riceveranno una comunicazione Inpdap con allegato uno schema di dichiarazione sul quale dovranno indicare i redditi presunti per il 2007. Il pensionato in

possesso dei requisiti dovrà restituire alla sede Inpdap di competenza la dichiarazione entro il 30 settembre. Nel caso in cui non rispettasse il termine del 30 settembre, la somma aggiuntiva verrà erogata con la prima rata utile successiva alla consegna della dichiarazione. I pensionati potranno rivolgersi ai Patronati per ottenere assistenza gratuita alla compilazione e alla consegna della dichiarazione.



LA SOMMA AGGIUNTIVA:

EX DIPENDENTI - Età 64 anni uomini e donne. Pensione attuale inferiore a 654 euro mensili			
Anni di contributi	una tantum 2007 a novembre	2008 a luglio	Limite di reddito 2007
Fino a 15 anni	€ 262	€ 336	€ 8.504,73
Da 15 a 25 anni	€ 327	€ 420	€ 8.504,73
Oltre 25 anni	€ 392	€ 504	€ 8.504,73

EX AUTONOMI - Età 64 anni uomini e donne. Pensione attuale inferiore a 654 euro mensili			
Anni di contributi	una tantum 2007 a novembre	2008 a luglio	Limite di reddito 2007
Fino a 18 anni	€ 262	€ 336	€ 8.504,73
Da 18 a 28 anni	€ 327	€ 420	€ 8.504,73
Oltre 28 anni	€ 392	€ 504	€ 8.504,73

Maggiorazioni sociali. Incremento delle maggiorazioni sociali corrisposte su trattamenti di tipo assistenziale quali **assegni sociali, indennità e pensioni per ciechi, invalidi civili, sordomuti**, al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2008, un reddito mensile pari a € 580,00, **Rivalutazione delle pensioni.** Dal 2008 le pensioni di importo tra € 1.308,48 e € 2.180,70 mensili, considerando la mensilità di dicembre 2007, verranno rivalutate annualmente del 100% del tasso di inflazione, attualmente è il 90%.

INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE SU PENSIONI DI REVERSIBILITÀ

La Finanziaria 2007 pone fine al contenzioso

La Finanziaria 2007 pone definitivamente fine al contenzioso relativamente al calcolo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere sulla pensione di reversibilità. La legge 335/95 ha previsto che alle pensioni di reversibilità Inpdap devono essere applicate le stesse norme della gestione AGO dell'Inps, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta. L'Inpdap, quindi, liquidava tali trattamenti nella misura del 60% dell'importo complessivamente messo in pagamento, visto che l'Indennità Integrativa Speciale (IIS) dal 1/01/1995 era diventata parte integrante nella base di calcolo della pensione. In tal senso interveniva la Corte dei Conti che a sezioni riunite, dichiarava illegittima tale interpretazione, stabilendo che l'IIS doveva essere attribuita nell'intero importo previsto per le pensioni, a prescindere dalla decorrenza della pensione diretta. La Finanziaria 2007, ribaltando quanto affermato dalla Corte dei Conti, prevede che per le pensioni ai superstiti con decorrenza successiva al 17/08/1995, qualunque sia la decorrenza della diretta, l'IIS deve essere attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli in pagamento.

GLI UFFICI INAC

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	viale Della Vittoria, 177 - tel 0922 22970 - fax 0925 404168	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ALESSANDRIA	via Savonarola, 31 - tel. 0131 236225	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 - fax 071 2805794	NAPOLI (Torre del Greco)	via Nazionale, 367 tel 081 8471998 - fax 081 8471998
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 178607792	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NUORO	via La Marmora, 126 - tel 0784 39472 - fax 0784 254113
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 336296	ORISTANO	via Martiri Di Belfiore, 20 - tel 0783 210161 - fax 0783 210161
ASTI	via Leone Grandi, 1 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	PADOVA	via Longhin, 25 - tel. 049 8087953 - fax 049 8073068
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PALERMO	via Notarbartolo, 5 - tel e fax 091 6261870
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5539306	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701011/2 - fax 0521 273801
BELLUNO	via G. De Min, 16 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PAVIA	corso Mazzini, 6 - tel 0382 303915 - fax 0382 304778
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel 0824 481611 - fax 0824 22721	PERUGIA	via M. Angeloni, 1 - tel 075 5002953 - fax 075 5002956
BERGAMO	via G. Camozzi, 83 - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESARO	piazzale Garibaldi, 16 - tel 0721 64446 - fax 0721 32605
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 4224139 - fax 085 4229361
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRINDISI	via Mazzini, 71 - tel. 0831 521536 - fax 0831 521535	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535401 - fax 0573 535422
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 651992 - fax 070 660796	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CAMPOBASSO	via Veneto, 84 - tel. 0874 418856 - fax 0874 412583	PRATO	viale Vittorio Veneto, 68 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAGUSA	via Monsignor Iacono, 50/c tel 0932 644957 - fax 0932 644946
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANZARO	vico ii De Grazia n.4 - tel 0961 701488 - fax 0961 701486	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522 514516 - fax 0522 514407
COMO	via Teresa Ciceri, 12 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIETI	Largo Di Benedetto, 30 - tel 0746 482697
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
CREMONA	piazza Cadorna, 2 - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 4070778 - fax 06 4070750
CROTONE	via V. Veneto, 138 - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CUNEO	via Caraglio, 20 - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SALERNO	via G.A. Papio, 31 - tel. 089 241633-237943 - fax 089 256091
ENNA	via Pergusa, 110 - tel 0935 500811 - fax 0935 500800	SASSARI	Emiciclo Garibaldi, 16 - tel 079 235516 - fax 079 238638
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SAVONA (Albenga)	via Dalmazia, 167 - tel 0182 542926 - fax 0182 544065
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 47590 - fax 0577 47279
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 563511 - fax 0881 563512	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel 0931 61966 - fax 0931 465031
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TARANTO	via Istria, 22 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERAMO	via Teatro Antico, 5 - tel 0861 245432 - fax 0861 253793
GENOVA	via Vallechiarra, 17r - tel 010 9994648 - fax 010 2512946	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649
GORIZIA	via Trieste, 32 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TORINO	via San Francesco da Paola, 22 tel. 011 5628892 - fax 011 5164224
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel 0923 532327 - fax 0923 538762
IMOLA	via Riccione, 4 - tel 0542 64611 - fax 0542 643348	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMPERIA	via Parini, 11 - tel 0183 291801 - fax 0183 290304	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
ISERNIA	corso Risorgimento, 171 - tel. 0865 3674	TRIESTE	via Cicerone, 8/b - tel 040 362941 - fax 040 361389
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
L'AQUILA	via Sallustio, 81 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
LATINA	viale Le Corbusier - tel 0773 692734/692936 - fax 0773 690294	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LECCE	piazza Mazzini - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	VERBANIA CUSIO OSSOLA (Domodossola)	via Amendola, 9 - tel 0324 248767
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via Fratelli Bandiera, 16 - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 899740-898039 - fax 0586 219345	VERONA	vicolo Cicco Fiumicello, 5 (angolo via san nazaro) tel. 045 597939
LODI	via Callisto piazza, 13 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
LUCCA	via S. Giorgio, 59 - tel 0583 58951 - fax 0583 419004	VICENZA	viale Della Tecnica, 13 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MACERATA	Corso Cavour, 106 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MANTOVA	piazza San Giovanni, 7 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753		
MASSA CARRARA	Via Nazionale Cisa, 23 - tel. 0187 720394		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		
MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109		

esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini



Pensione • Assegni familiari • Disoccupazione • Maternità • Invalidità civile • Esenzione ticket • Tutela infortunistica • Prestazioni previdenziali e contributive in genere • Legalmente riconosciuto per la tutela e l'assistenza gratuita a tutti i cittadini

Sede nazionale: via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma

Patronato Inac promosso dalla Giuridicamente riconosciuto con Dm 6 Febbraio 1970 in base al D.L.C.P.S. 20 Luglio 1974 n. 804